

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto



COMUNE DI CAVEDINE

Provincia di Trento

IL SINDACO
f.to Maria Ceschini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott Gianni Gadler

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 16

OGGETTO: Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 in aggiornamento.

L'anno **duemiladiciassette** addì **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **16.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

CESCHINI	MARIA	- Sindaco
BOLOGNANI	GIANNI	- Vicesindaco
PEDROTTI	BEATRICE	- Assessore
MANARA	GIULIANO	- Assessore

Assenti giustificati i Signori:

IMPUTAZIONE CONTABILE

N. impegno Atto Al Cap. Intervento

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale **dott. Gianni Gadler**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora

Maria Ceschini

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 in aggiornamento.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012 n. 265 è stata pubblicata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, emanata in attuazione dell'articolo 6 della convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116) ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della convenzione penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110;

con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;

la Legge n. 190/2012 prevede in particolare:

la presenza di un soggetto responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

l'approvazione da parte della autorità nazionale anticorruzione di un piano nazionale anticorruzione predisposto dal dipartimento della funzione pubblica;

l'approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione di un piano triennale di prevenzione della corruzione ed il suo aggiornamento, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione;

Dato atto che con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, ha dettato nuove disposizioni generali in materia chiarendo la portata, con relative indicazioni operative, valide ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», vero che dal corrente anno è abolito l'obbligo della redazione del relativo piano con inclusione di una specifica sezione nel PTPCT 2017-2019.

Evidenziato come gli adempimenti volti a garantire piena attuazione delle disposizioni della legge 190/12, in ultimo emendate a livello locale con la L.R. 16/2016, impongono che si definisca ed approvi il Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2017 – 2019, fatti propri precedentemente piani via via aggiornati.

Dato atto come in attuazione dell'articolo 7 della L. 190/2012 si rende necessario procedere all'aggiornamento del piano entro il 31 gennaio del corrente anno.

Che in ragione degli adempimenti connessi alla predisposizione del bilancio 2017 e triennale 2017-2019, si riesce a procedere all'aggiornamento del piano quale evoluzione del precedente, verificato che il Piano in essere, elaborato con metodologia testata e condivisa da molti Comuni della Provincia di Trento alla luce delle loro specificità, redatto con il tutoraggio metodologico del Consorzio dei Comuni Trentini, è sostanzialmente allineato con le linee guida del PNA via via intervenute.

Considerato che l'articolo 1, comma 7 della Legge n. 190/2012 testualmente recita “A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione. L'organo d'indirizzo politico, su proposta

del responsabile individuato ai sensi del comma 7 adotta e aggiorna ogni anno il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione”;

Il sindaco con il decreto protocollo 1782 di data 08.04.2013 ha nominato il segretario comunale quale responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Cavedine. La legge prevede in capo allo stesso la predisposizione della proposta del piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

Con deliberazioni n. 18 di data 27 gennaio 2014, n. 16 di data 28 febbraio 2015 e n. 13 di data 28 gennaio 2016 sono stati approvati i rispettivi Piani triennali di prevenzione della corruzione elaborati in relazione alle prescrizioni impartite ed alla luce delle linee guida dettate dal Piano Nazionale e delle intese sottoscritte in Conferenza Unificata Stato-Regioni nei quali sono stati previsti i seguenti strumenti:

- 1) l'analisi del livello di rischio delle attività svolte,
- 2) un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale;

I piani sono stati regolarmente pubblicati sul sito Internet istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Altri contenuti - Corruzione;

In ossequio al disposto dell'articolo 1 comma 14 della L. 190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1) e delle direttive dell'A.N.AC. il segretario comunale ha redatto le Relazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione anno 2015-2016, che sono state pubblicate sul sito Internet istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Altri contenuti – Corruzione;

Rilevato che non sono emerse criticità in sede di applicazione e di utilizzo dei Piani di prevenzione della corruzione nel periodo 2014 e 2016, come desumibile dalle relazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e dalle informative dei responsabili dei vari servizi sullo stato di attuazione delle azioni previste dal Piano, e che l'ente non ha registrato negli ultimi dieci anni alcun fenomeno corruttivo;

Ciò premesso,

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Vista la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità nazionale Anti- corruzione avente ad oggetto l'aggiornamento del piano nazionale anticorruzione con il quale vengono fornite indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione;

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019, predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visti il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L ed il vigente Statuto comunale;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole (senza osservazioni) con firma digitale in data 31.01.2017 espresso, ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come in ultimo

modificato dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa, non rivestendo profili contabili.

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano da tutti i componenti la Giunta comunale presenti e votanti;

d e l i b e r a

1. Di adottare in aggiornamento, per quanto esposto in premessa, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. Di pubblicare il piano in oggetto sul sito Internet istituzionale del comune, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Altri contenuti – Corruzione, oltre a curarne l'invio al Revisore dei Conti;
3. Di riservarsi di intervenire in adeguamento dello stesso anche in corso d'anno nel caso pervengano istanze specifiche o generali che ne consiglino la variazione.
4. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano spese a carico del bilancio comunale.
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, immediatamente esecutiva;
6. Di disporre che del provvedimento adottato venga data comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi del secondo comma del precitato art. 79;
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 37 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034;
 - c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 24 novembre 1971 n. 1199.